- COMUNE DI AULETTA -

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE

Art. 18, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni

Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 30/092003

SOMMARIO

Art. 1 – Costituzione del fondo

Art. 2 – Dipendenti dell'Amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo

Art. 3 - Opere o lavori e atti di pianificazione che concorrono alla formazione del fondo

Art. 4 – Ripartizione del fondo complessivo

Art. 5 – Ripartizione della quota del responsabile del procedimento e suoi collaboratori

Art. 6 – Ripartizione della quota spettante agli incaricati della redazione del progetto e/o piano

Art. 7 – Ripartizione della quota spettante al nucleo di progettazione o gruppo di elaborazione

Art. 8 – Ripartizione della quota spettante per la direzione lavori ed il collaudo

Art. 9 – Ripartizione della quota spettante per la redazione dei piani di sicurezza e loro collaboratori

Art. 10 – Interventi parziali di progettazione

Art. 11 – Procedure per l'assegnazione dell'incarico di progettazione

Art. 12 – Quantificazione dell'incentivo

Art. 13 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 14 – Cumulo di incarichi

Art. 15 – Norme transitorie

Art. 16 – Entrata in vigore

- Art. 1 -
Costituzione del fondo

1. In attuazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed infine dell'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, della legge n. 109/1994, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti nel presente regolamento.

2. Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento.

3. Per importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, si deve intendere l'importo a base d'asta (somme a disposizione, I.V.A., spese tecniche e imprevisti esclusi) come risultante dal quadro economico approvato dell'opera.

4. Il suddetto fondo è da considerarsi comprensivo dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'attività svolta, le imposte e tasse corrispondenti e le quote di contributi a carico degli stessi; restano escluse e non comprese le quote di contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali a carico dell'Ente.

- Art. 2 -
Dipendenti dell'Amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo

1. Il fondo, come costituito dal precedente art. 1 è ripartito tra:
   - il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 109/1994;
   - il personale dell'Ufficio tecnico comunale, debitamente incaricato, che ha redatto, o ha partecipato materialmente alla redazione, e firmato il progetto e il piano;
   - il personale dell'Ufficio Tecnico, debitamente incaricato, che ha predisposto il piano di sicurezza e svolto la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'opera ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo 14 agosto 1996, n. 494;
   - il personale dell'Ufficio Tecnico, debitamente incaricato, che ha svolto la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo n. 494/1996;
   - il personale dell'Ufficio Tecnico incaricato del collaudo;
   - i collaboratori del responsabile del procedimento e degli altri incaricati.

- Art. 3 -
Opere o lavori e atti di pianificazione che concorrono alla formazione del fondo

5. Concorrono alla formazione del fondo di cui al precedente art. 1:

a. ***opera o lavoro***:

- gli interventi previsti nel programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali (elenco annuale) dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 2, comma 1, della legge n. 109/94 e ss. mm. e ii. ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale;
- i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
- i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui agli artt. 76 e segg. del R.D. 25 maggio 1895, n. 350;
- i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, costituiti da un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi ed uno schema di contratto.

b. ***pianificazione urbanistica***:

- Piano Regolatore Urbanistico Generale e sue varianti di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
- Piano Particolareggiato e sue varianti di cui all'art. 13 della legge n. 1150/1942.
- Piani di lottizzazione d'ufficio e sue varianti di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942.
- Piani di Zona per l'edilizia economico e popolare e loro varianti di cui alla legge 25 aprile 1962, n. 167.
- Piani per insediamenti produttivi e loro varianti di cui all'art. 27 della legge 21 ottobre 1971, n. 86.
- Piani di Recupero e loro varianti di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
- Piani di Recupero Urbano e loro varianti di cui all'art. 8 della legge n. 483/1993.

- Art. 4 -

Costituzione del fondo complessivo

1. La ripartizione del fondo di cui al precedente art. 1 viene effettuata come segue:

a) la quota di fondo relativo ad un'opera o lavoro viene ripartita nelle seguenti percentuali:
   - Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori: 40%;
   - Personale dell'Ufficio tecnico che hanno redatto il progetto: 40%;
   - Personale dell'Ufficio incaricato della direzione lavori e collaudo: 20%;
   - Personale dell'Ufficio incaricato della sicurezza (D. L.vo n. 494/1996): 10%.

b) la quota di fondo relativo alla pianificazione urbanistica generale, particolareggiato od esecutiva viene ripartita nelle seguenti percentuali:
   - Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori: 40%;
   - Personale dell'Ufficio tecnico che hanno redatto il progetto: 60%;

- Art. 5 -

Ripartizione della quota del responsabile del procedimento e suoi collaboratori

1. La quota di fondo (40%) spettante al responsabile del procedimento dovrà essere a sua volta ripartita tra il medesimo ed i suoi collaboratori che hanno operato in ordine agli aspetti amministrativi e finanziari riguardanti la singola opera o lavoro o piano urbanistico, in entità e modalità che stabilirà il responsabile stesso. Qualora la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza vengano assegnate all'esterno, la quota di fondo spettante al responsabile unico del procedimento e ai collaboratori sarà del 75% al netto degli oneri riflessi.

2. La quota spettante ai collaboratori non potrà comunque complessivamente superare il 50% di quelle da ripartirsi secondo il presente articolo.

3. Nel caso in cui, per carenza d'organico, il responsabile del procedimento non potesse avvalersi dell'opera di collaboratori esterni all'Amministrazione l'intera quota percentuale di cui al precedente art. 4 spetterà unicamente al medesimo.

- Art. 6 -

Ripartizione della quota spettante agli incaricati della redazione del progetto e/o piano

1. ***Opera o lavoro.*** – La quota di fondo (40%) assegnata al responsabile dell'Ufficio tecnico, a titolo di progettazione per ogni singola opera o lavoro, verrà ripartita tra il nucleo di progettazione che ha concretamente redatto e sottoscritto il progetto dell'opera o del lavoro ed il restante personale dell'Ufficio Tecnico a cui appartiene il nucleo di progettazione nella seguente percentuale:
- nucleo di progettazione: 90%;
- collaboratori dell'Ufficio Tecnico: 10%;

2. ***Pianificazione urbanistica.*** – La quota di fondo (60%) assegnata al personale dell'Ufficio tecnico, a titolo di progettazione, per ogni singolo piano generale, particolareggiato od esecutivo o comunque denominato, verrà ripartito tra il gruppo di elaborazione del Piano che ha concretamente predisposto lo stesso ed il restante personale dell'Ufficio Tecnico a cui appartiene il gruppo di elaborazione, nella seguente percentuale:
- gruppo di elaborazione: 90%;
- collaboratori dell'Ufficio Tecnico: 10%;

- Art. 7 -

Ripartizione della quota spettante al nucleo di progettazione o gruppo di elaborazione

1. ***Opera o lavoro.*** – La quota spettante al nucleo di progettazione viene ripartita in eguale misura tra i tecnici che hanno elaborato e sottoscritto il progetto dell'opera o del lavoro in relazione all'impiego professionale, concettuale ed esecutivo necessario per il progetto medesimo.

2. ***Pianificazione urbanistica.*** – La quota spettante al gruppo di elaborazione verrà ripartita in eguale misura tra i componenti del gruppo che hanno elaborato e sottoscritto il piano.

- Art. 8 -

Ripartizione della quota spettante per la direzione lavori ed il collaudo

1. La quota del fondo (10%) spettante agli incaricati della direzione dei lavori e collaudo di lavori pubblici e loro collaboratori viene così ripartita:

- personale incaricato della direzione lavori: 80%;
- personale incaricato del collaudo: 10%;
- collaboratori dell'Ufficio Tecnico: 10%.

- Art. 9 -

Ripartizione della quota spettante per la redazione dei piani di sicurezza e loro collaboratori

1. La quota del fondo (10%) spettante agli incaricati della predisposizione dei piani di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e loro collaboratori viene così ripartita:

- personale incaricato della sicurezza in fase di progettazione: 40%;
- personale incaricato della sicurezza in fase di realizzazione: 50%;
- collaboratori dell'Ufficio Tecnico: 10%;

- Art. 10 -

Interventi parziali di progettazione

1. ***Opera o lavoro.***

1.1 Nel caso che l'Ufficio Tecnico non intervenga in tutte e tre le fasi di progettazione di cui all'art. 16 della legge n. 109/94 la quota dell'1,5% verrà calcolata in base alle fasi progettuali eseguite direttamente, secondo le percentuali:

- progetto preliminare: 20%
- progetto definitivo: 30%
- progetto esecutivo: 50%

1.2 Nel caso di redazione di perizie, stime, capitolati d'oneri, ecc. per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, d'urgenza ed in economia diretta, per i

quali non sono necessarie le tre fasi di progettazione, di cui all'art. 16 della legge n. 109/1994, la quota dell'1,5% verrà calcolata secondo la percentuale del 50%.

1.3 Nel caso vengano affidati a professionisti esterni stralci della fase di progettazione, la quota dell'1,5% sarà riferita al solo importo delle opere progettate direttamente dall'Ufficio Tecnico e secondo le percentuali come sopra stabilite.

2. ***Pianificazione urbanistica.***
2.1 Nel caso venga affidata al personale dell'Ufficio Tecnico una sola parte dell'elaborazione di un piano urbanistico generale, particolareggiato od esecutivo la quota del 30% verrà riferita all'importo delle competenze che, in base alle vigenti tariffe professionali corrispondono alla parte di incarico affidati.

- Art. 11 -
Procedure per l'assegnazione dell'incarico di progettazione

1. ***Opera o lavoro***.
1.1 La Giunta Comunale, con specifico provvedimento assegna all'Ufficio Tecnico l'incarico di responsabile del procedimento e della progettazione di un'opera o lavoro, indicando fasi e tempi della stessa (da concordarsi tra le parti) da eseguire.

1.2 Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, prima di avviare le varie fasi progettuali, individua con proprio atto il nucleo di progettazione.

2. ***Pianificazione urbanistica.***
2.1 La Giunta Comunale, con specifico provvedimento affida all'Ufficio Tecnico l'incarico di responsabile del procedimento e l'incarico di elaborazione di un piano urbanistico generale, particolareggiato, esecutivo o di una fase di detti strumenti individuati.
2.2 Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, individua con proprio provvedimento il gruppo di elaborazione del Piano ed il responsabile del gruppo, con criterio della rotazione degli incarichi tra i dipendenti dell'ufficio.

- Art. 12 -
Quantificazione dell'incentivo

1. Con l'approvazione, ai sensi delle vigenti leggi in materia, del progetto dell'opera o del lavoro o del Piano urbanistico viene quantificata l'entità dell'incentivo che concorre alla costituzione del fondo di cui all'art. 1.

2. Tale quantificazione verrà calcolata sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come risulta dal quadro economico generale.

- Art. 13 -
Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo progetto di opera o lavoro e per ogni piano urbanistico avverrà con singoli provvedimenti dei responsabili dei servizi

in cui è organizzato funzionalmente l'Ufficio Tecnico, dopo la ripartizione del fondo in attinenza alle prescrizioni del presente regolamento.

2. Detta liquidazione avverrà entro i seguenti termini temporali:

   a. ***Opera o lavoro.***
   quota spettante al responsabile del procedimento di attuazione del singolo intervento e loro collaboratori entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera o lavoro;

   quota spettante al personale dell'Ufficio Tecnico che ha redatto il progetto entro il primo semestre, ai sensi del precedente art. 6, e comunque dopo la data di approvazione del medesimo;

   quota spettante al Direttore dei Lavori, al responsabile della sicurezza e collaudo dopo l'approvazione dei documenti di contabilità finale e collaudo dell'opera.

   b. ***Pianificazione urbanistica.***
   quota spettante al responsabile del procedimento e suoi collaboratori entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva dell'atto di pianificazione urbanistica;

   quota spettante al personale dell'Ufficio Tecnico che ha redatto materialmente l'atto di pianificazione urbanistica, entro il primo semestre, ai sensi del precedente art. 6, e comunque dopo la data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva dell'atto stesso.

- Art. 14 -
Cumulo di incarichi

1. Nel rispetto delle prescrizioni di legge in ordine ai requisiti delle varie figure burocratiche, professionali e tecniche previste per la realizzazione di un'opera o di un lavoro e per la pianificazione urbanistica, nell'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento del personale degli uffici comunali.

2. Nel caso comunque venissero ricoperti, per il medesimo lavoro, opere o piani, più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente regolamento.

- Art. 15 -
Norme transitorie

1. Sino a che non verrà individuata, per ogni singolo intervento, la figura del responsabile del procedimento, ai sensi e con le modalità dell'art. 7 della L. n. 109/94 e ss. mm. e ii., la rispettiva quota fissata dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento andrà a sommarsi a quella dei "Collaboratori dell'Ufficio Tecnico" di cui al precedente art. 3, comma 1.

2. L'onere dell'iscrizione all'Albo professionale, ove prescritto per legge, compete all'Amministrazione comunale. Tale adempimento dovrà essere perfezionato prima dell'assegnazione degli incarichi come indicato nell'art. 8.

- Art. 16 -

Liquidazione dell'incentivo

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione comunale, divenuta esecutiva, di approvazione dello stesso.

2. Le norme contenute nel presente regolamento troveranno applicazione agli incarichi affidati alla data di entrata in vigore della L. n. 144/1999. Per gli incarichi affidati precedentemente a tale data valgono le norme vigenti in precedenza.

3. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.